

Giugno 2002, Anno 2, n. 2

Sommario

NORMATIVA

Evoluzione delle norme sul trasporto conto terzi e sull'accesso alla professione di Aldo Cocco

Riteniamo molto importante seguire da vicino l'evoluzione delle norme che riguardano il trasporto merci in conto terzi. Nel numero EVOLUZIONE ASPI 3/2001, pagina 10, avevamo riportato un articolo con notizie allarmanti per la maggior parte delle vostre Imprese, perché il contenuto della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/2001 APC del 19 luglio 2001 annunciava, in modo non del tutto chiaro, l'obbligo della capacità professionale per tutte le Imprese di trasporto conto terzi e l'annullamento delle esenzioni per il trasporto di spurgo pozzi neri a partire dal 1° gennaio 2002. Ciò significava che tutte le imprese con il conto terzi speciale per trasporto specifico di spurgo pozzi neri avrebbero dovuto acquisire la capacità professionale entro il 31.12.2001 per continuare le attività dal 1° gennaio 2002.

Entro il 31 dicembre 2001 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrebbe emanato il regolamento, previsto dall'articolo 21 del D.L. 395/2000, con le nuove regole per l'accesso alla professione di trasporto cose in conto terzi che non avrebbero più previsto esenzione dei requisiti per nessuna attività. L'applicazione di norme così pensate ed applicate al settore degli spurghisti avrebbe impedito l'attività a molte vostre Imprese e comunque gravi problemi per tutti trasportatori di spurgo pozzi neri con licenze speciali a causa dei necessari ed urgenti adeguamenti alla nuova norma.

Questa associazione è prontamente intervenuta chiedendo un chiarimento e comunque la sospensione della norma, quindi ha chiesto di essere convocata per partecipare ai lavori di preparazione del nuovo regolamento in modo da mettere sul tavolo le esigenze specifiche della nostra categoria per tutelarle al meglio. Il primo risultato che questa associazione ha registrato è stato che al 31 dicembre scorso non è cambiato nulla; dal 1° gennaio di quest'anno la situazione si è bloccata perché alla data fissata per l'applicazione delle nuove norme, queste non erano ancora pronte, mentre le vecchie norme erano decadute; ci si è trovati di fronte ad un vuoto legislativo fino a quando, con la gazzetta ufficiale 36 del 12 febbraio scorso (richiamata sulla rivista EVOLUZIONE ASPI n° 1/2002 - pagina 12), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanava il D.Lgs. 28 dicembre 2001 n° 478 (di cui riportiamo stralcio) con cui venivano confermate le vecchie norme sino all'emanazione di nuove norme sulla professione del trasporto cose in conto terzi: *"fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministero dei Trasporti 16 maggio 1991, n° 198, e 20 dicembre 1991 n° 448"* (nota all'articolo 21 - 1 ter). Oggi la situazione ufficiale è quella nota da tempo: per iscriversi all'Albo Trasportatori in conto terzi con l'attività di spurgo pozzi neri non occorre il requisito della capacità professionale né quello della capacità finanziaria, i veicoli per spurgo pozzi neri possono ancora essere immatricolati con licenze speciali (art.1 del D.M.1913/85) senza limiti di portata.

Ma i cambiamenti sono nell'aria e i tempi stanno maturando perché le regole italiane del trasporto merci devono adeguarsi a quelle europee. In primo luogo sembra confermata la liberalizzazione delle licenze conto terzi a partire dal primo luglio 2003, ma le nuove Imprese per usufruire di tale liberalizzazione dovranno acquisire la capacità professionale. Il riflesso sulle Imprese del nostro settore, che non utilizzano ancora il conto terzi senza vincoli e limiti (la maggior parte degli spurghisti), può comunque essere positivo e stimolante perché c'è tempo sufficiente per frequentare appositi corsi e conseguire la capacità professionale con il superamento di un esame davanti commissioni della motorizzazione; noi suggeriamo agli Imprenditori che guardano in avanti di organizzarsi per poter **trasportare dal 1° luglio 2003 tutte le tipologie dei rifiuti, svincolandosi dal limite del solo spurgo pozzi neri**. Per quelle Imprese che vorranno continuare a fare solo il trasporto di spurgo pozzi neri l'associazione ASPI ha comunque insistito, ed ha ottenuto, di sedersi ai tavoli di lavoro dove nei prossimi giorni sarà definito il nuovo regolamento per l'accesso alla professione del trasporto cose in conto terzi (art. 21 del D.L. 395/2000); in quella sede l'ASPI insisterà perché venga confermata l'esenzione dalla capacità professionale per le attività di gestione rifiuti fissate dall'art 1 del D.M. 1913/85 (spurgo pozzi neri e compattatori). Non mancheremo di informarvi sugli sviluppi in materia.

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 478

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

Emana

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1. - Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente:

"1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi e di persone".

2. Il comma 2 dell'art. 1 decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo."

3. Il comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 395 del 2000 è sostituito da seguente:

"3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'art. 83, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'art. 82, comma 1, del medesimo d.lgs., a trasportare più di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo."

4. Dopo il comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. n. 395 del 2000 è aggiunto il seguente:

"3-bis. E' impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3."

...omissis...

Art. 2. - Modifiche all'art.2 del d.lgs. n. 395 del 2000

1. Il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'art. 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."

2. Il comma 2 dell'art.2 del d.lgs. n. 395 del 2000 è sostituito da seguente:

"2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'art. 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di agli artt. 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'art. 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi."

3. Il comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. n. 395 del 2000 è abrogato.

...omissis...

Nota all'art. 21:

Si riporta il testo dell'art. 22 del d.lgs. n. 395/2000, come modificato dal d.lgs. qui pubblicato:
"Art. 22 (Disposizioni transitorie). - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 1998, n. 85, è prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 e comunque non oltre il 1 luglio 2001.

1-bis. A decorrere dalla data del 1 luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito ,per cessione di azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativi, che cessi l'attività.

1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448".

Art. 22. - (Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001

